

In che modo gli investitori possono tutelarsi da offerenti di servizi finanziari che operano illecitamente

Berna, 1 Agosto 2017

Indice

1	Punti chiave	3
2	Non esistono rendimenti privi di rischi: due casi esemplificativi	4
3	Dieci raccomandazioni per tutelarsi da offerenti poco seri	6
4	Come agisce la FINMA nei confronti degli offerenti di servizi finanziari che operano illecitamente	7
4.1	Il mandato della FINMA.....	7
4.2	Il modo di procedere della FINMA.....	8
4.3	I provvedimenti della FINMA	9
4.4	In che modo la FINMA tutela gli investitori?.....	10
5	Le pratiche ingannevoli degli offerenti di servizi finanziari che operano illecitamente	11
5.1	Un esempio: la vendita di azioni prive di valore	11
5.2	Altre pratiche ingannevoli	12
6	Ulteriori attività soggette all'obbligo di autorizzazione	13
6.1	Gestori patrimoniali esterni	13
6.2	Commercio di divise online	13
6.3	Piattaforme di <i>crowdfunding</i>	14
6.4	Monete virtuali (p. es. <i>bitcoin</i>)	15

1 Punti chiave

Mediante la stesura del rapporto «In che modo gli investitori possono tutelarsi da offerenti di servizi finanziari che operano illecitamente», la FINMA persegue tre obiettivi: il primo, informare sul suo operato nella lotta contro l'intermediazione finanziaria non autorizzata e fraudolenta; il secondo, sensibilizzare sui punti critici e sulle pratiche degli intermediari finanziari che operano illecitamente; il terzo, esortare gli investitori a ponderare ogni decisione di acquisto con la massima scrupolosità. L'investitore deve procedere all'investimento solo se ne ha comprese realmente le caratteristiche.

- Il compito della FINMA è tutelare gli investitori, i creditori e gli assicurati nonché salvaguardare la funzionalità dei mercati finanziari. Il concetto di tutela dei clienti è inteso in maniera collettiva: ad essere protetto non è il singolo, bensì la totalità degli investitori e creditori. La solidità finanziaria (solvibilità) delle imprese sorvegliate riveste un'importanza centrale, anche per i clienti.
- *La FINMA è una sorta di guardia di confine del mercato finanziario svizzero.* Essa deve fare in modo che le attività per le quali è previsto l'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari non vengano esercitate anche da offerenti che – consapevolmente o meno – non si sono procurati la necessaria autorizzazione e pertanto operano illecitamente sul mercato finanziario.
- Nel quadro del diritto in materia di vigilanza, la FINMA non può tutelare *il singolo investitore o il singolo assicurato*. Spesso gli investitori hanno già subito un danno prima che la FINMA possa intervenire dal punto di vista prudenziale e i capitali investiti sono andati completamente o parzialmente persi. Gli investitori devono chiedere agli offerenti il risarcimento dei danni subiti appellandosi al diritto civile o, all'occorrenza, penale.
- La FINMA sorveglia costantemente gli istituti finanziari autorizzati. *Per quanto riguarda eventuali offerenti che operano senza autorizzazione, la FINMA non sorveglia attivamente il mercato finanziario*, ma interviene se sussiste un fondato sospetto di esercizio di un'attività illecita. Ogni anno la FINMA dà seguito a diverse centinaia di segnalazioni e conduce numerosi procedimenti nei confronti di operatori di mercato privi della necessaria autorizzazione. *Queste segnalazioni da parte di investitori e creditori sono importanti per la FINMA, tuttavia devono essere fondate su indizi concreti di violazione delle leggi sui mercati finanziari.* In linea di principio, la FINMA non approfondisce domande generiche sulla serietà di un'impresa.
- Chi esercita un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, si rende perseguibile penalmente. In questo caso la

FINMA sporge denuncia al Servizio diritto penale del Dipartimento federale delle finanze, competente del perseguimento penale.

- *I rendimenti – corrisposti nella migliore delle ipotesi all'inizio, ma nella maggior parte dei casi non corrisposti affatto – promessi da offerenti non autorizzati* sono spesso nettamente superiori ai parametri di riferimento di operatori autorizzati e come tali assoggettati alla vigilanza. In un contesto in cui i redditi prospettati con gli investimenti tradizionali (conti di risparmio, titoli di Stato o anche azioni e fondi) sono piuttosto modesti, agli occhi degli investitori tali offerte possono risultare allettanti.
- Gli investitori devono operare le proprie *scelte in materia d'investimento in maniera oculata*. Gli offerenti e le offerte così come i rischi a essi collegati devono essere accuratamente analizzati. Nel terzo capitolo del presente rapporto sono formulate dieci raccomandazioni volte ad aiutare gli investitori a riconoscere ed evitare gli offerenti di servizi finanziari che operano in modo illecito e fraudolento nonché le loro proposte.
- Nel sito Internet della FINMA, nella sezione «FINMA Public», gli investitori trovano informazioni concise concernenti gli operatori finanziari che esercitano illecitamente, in particolare la lista di allerta della FINMA.

2 Non esistono rendimenti privi di rischi: due casi esemplificativi

Chi investe denaro, si aspetta un rendimento. Tuttavia non esistono investimenti privi di rischi. Già da qualche tempo, molte categorie di investimenti non rendono praticamente più nulla. Nel contesto della lunga fase storica di bassi tassi di interesse, gli investitori sono dunque particolarmente esposti alla tentazione di affidare il proprio denaro a offerenti che promettono rendimenti nettamente più cospicui. Quanto più elevato è il rendimento, tanto maggiori sono, di regola, i rischi. Quanto più elevati sono i rendimenti promessi, tanto più gli investitori devono analizzare accuratamente tali offerte e i rispettivi offerenti. Molto spesso dietro a rendimenti estremamente allettanti si celano offerenti poco seri.

Nella maggior parte dei casi, gli investitori perdono il loro denaro quando affidano i propri capitali a imprese che operano illecitamente. Ciò avviene spesso sotto forma di prestiti. Gli offerenti illegali e soprattutto i truffatori sono assai ingegnosi ed escogitano continuamente nuovi modelli operativi con i quali riescono a estorcere denaro agli investitori. Due esempi estrapolati dall'attività pratica della FINMA illustrano i raggiri compiuti da operatori finanziari sfrontati e senza scrupoli a danno degli investitori.

XYZ Crash SA: Dalla Svizzera, questa ditta ha accettato denaro soprattutto da investitori tedeschi per diversi milioni di franchi. Gli investitori hanno investito valori di riscatto che spettavano loro in ragione di contratti previdenziali e contratti di risparmio per l'alloggio. XYZ Crash SA aveva promesso agli investitori che il rendimento ottenuto al termine del contratto si sarebbe moltiplicato. XYZ Crash SA ha investito i valori patrimoniali in progetti per centrali geotermiche in Germania. Era stato promesso che la prima centrale sarebbe stata messa in funzione nel 2013. Per attirare gli investitori la ditta si è avvalsa di un cospicuo numero di intermediari, ha condotto costose campagne pubblicitarie, promuovendo l'iniziativa su siti Internet allestiti a regola d'arte. Complessivamente XYZ Crash SA ha accettato più di 50 milioni di franchi da più di 4000 investitori. Diversamente però da quanto promesso nella strategia d'investimento, gran parte di tale denaro è confluito in una sua filiale, che a sua volta ha trasferito a una società terza 10 milioni di dollari statunitensi sotto forma di un prestito non garantito. In seguito a una complessa procedura d'indagine in Svizzera e all'estero, la FINMA ha dovuto liquidare diverse società in Svizzera, fra cui la XYZ Crash SA. Gli investitori hanno perso tutti i capitali investiti, poiché i loro investimenti si sono rivelati privi di valore. Nei confronti dei principali responsabili di XYZ Crash SA la FINMA ha imposto un divieto di esercizio che è stato pubblicato per cinque anni sul sito Internet della FINMA.

Main Capital Solutions: Henning Blechschmid, proprietario della Main Capital Solutions, aveva acquistato, mediante una propria società con sede alle Bermuda, azioni di diverse imprese di piccole dimensioni. Egli le aveva poi rivendute a investitori tramite una società costituita appositamente a tale scopo nel paradiso fiscale statunitense del Delaware. Questi investitori tuttavia non sapevano che Blechschmid vendeva loro le azioni a un prezzo molto più elevato rispetto a quello da lui pagato, sebbene nei loro contratti fosse stato pattuito che essi avrebbero pagato le azioni al loro prezzo di acquisto e che a Blechschmid sarebbe spettata unicamente una partecipazione del 20 per cento sul guadagno netto dell'investimento. Quando la truffa è naufragata, il Ministero pubblico di Zurigo ha condotto un procedimento penale nei confronti di Blechschmid e bloccato i valori patrimoniali ancora disponibili. In questo caso la FINMA ha potuto basarsi sugli atti che il Ministero pubblico aveva sequestrato durante una perquisizione nella sede della Main Capital Solutions a Zurigo. È emerso subito chiaramente che la società con sede alle Bermuda non operava dallo Stato caraibico, bensì, di fatto, dagli uffici della Main Capital Solutions. Quest'ultima esercitava dunque, insieme alla società con sede alle Bermuda, un'attività quale ditta di emissione dalla Svizzera, ma senza disporre della necessaria autorizzazione. La società ha così accettato investimenti nell'ordine di 60 milioni di franchi da circa 30 persone. La FINMA ha disposto la liquidazione delle società. Essendo insolventi e in una situazione di sovraindebitamento, la FINMA ha aperto una procedura di fallimento, vietando inoltre al proprietario Henning Blechschmid l'esercizio di qualsiasi attività soggetta all'obbligo di autorizzazione. Il divieto è stato pubblicato sul sito Internet della FINMA per un periodo di cinque anni.

Ci sono numerosi esempi di società che, mediante offerte falsamente allettanti e presunti rendimenti da sogno, hanno indotto investitori a investire. Non si finirà mai di mettere in guardia da offerte troppo vantaggiose e per essere vere. In molti casi si tratta di sistemi "boule de neige" o di scenari analoghi di appropriazione indebita e truffa, che promettono rendimenti molto elevati. All'inizio – per instaurare fiducia – i rendimenti vengono spesso perfino versati, ma alla fine le somme investite non vengono più restituite. Quando il caso diventa di dominio pubblico e viene portato alla conoscenza delle autorità, i patrimoni sono stati ormai dissipati e gli investitori non possono fare altro che constatare la perdita di gran parte dei capitali da loro investiti. A questo punto spetta alle autorità di perseguimento penale stabilire se sussistono gli estremi per chiamare in causa penalmente i responsabili.

3 Dieci raccomandazioni per tutelarsi da offerenti poco seri

Attenendosi a queste dieci semplici regole di condotta, gli investitori possono ridurre le probabilità di essere vittime di raggiri di offerenti che operano in maniera illecita o fraudolenta:

1. Prendetevi sempre il tempo per decidere in merito a investimenti di denaro e operazioni finanziarie. Non lasciatevi mai mettere sotto pressione. Non puntate mai tutto su un'unica carta, ma diversificate i vostri investimenti.
2. Prima di qualsiasi investimento, effettuate voi stessi degli accertamenti sull'offerente e sui prodotti. Non lasciatevi abbagliare da opuscoli patinati o trarre in inganno da abili operatori di marketing telefonico. Appurate mediante Google o altri motori di ricerca se sono reperibili informazioni sugli offerenti e sui prodotti.
3. Verificate se l'offerente dispone di un'*autorizzazione della FINMA*. L'elenco degli istituti autorizzati lo trovate al link seguente <https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/>. Siate consapevoli che non tutte le società assoggettate alla vigilanza della FINMA vengono sorvegliate in maniera intensiva dal punto di vista prudenziale.
4. Verificate inoltre se l'offerente figura nella *lista di allerta* della FINMA (<https://www.finma.ch/it/finma-public/lista-di-allerta/#Order=1>). Se sì, vi raccomandiamo particolare attenzione e prudenza.
5. Se si tratta di offerenti svizzeri, controllate l'*estratto del registro di commercio* (www.zefix.ch). Diffidate di frequenti modifiche della ragione sociale, del recapito o degli aventi diritto di firma.
6. Se si tratta di *offerenti o offerte provenienti dall'estero*, pensate sempre a chi potete rivolgervi in caso di problemi: come (contro chi, dove e a

quali costi) potete far valere delle eventuali pretese.

7. Consultate e utilizzate gli appositi *forum in Internet e i siti dei consumatori*. Segnalazioni da parte di investitori insicuri o già danneggiati sono un campanello d'allarme.
8. Confrontare i prodotti, i rendimenti e le commissioni con quelli di altri offerenti. Qualora dovessero risultare particolarmente vantaggiosi rispetto a quelli degli istituti autorizzati dalla FINMA, vi consigliamo di agire con prudenza.
9. Le tecnologie e i prodotti innovativi (ad es. le monete virtuali) hanno senz'altro il fascino della novità, ma implicano rischi non trascurabili. Sono pochi i casi in cui il colpo grosso riesce davvero. Informatevi. Investite solo se avete compreso la proposta d'investimento.
10. Tenete sempre presente la *regola di base dell'investimento*: rendimenti elevati comportano sempre rischi di perdita altrettanto elevati. Spesso i rischi di perdita sono molto più concreti rispetto alle possibilità di rendimento.

4 Come agisce la FINMA nei confronti degli offerenti di servizi finanziari che operano illecitamente

4.1 Il mandato della FINMA

La FINMA ha il compito di tutelare i creditori, gli investitori e gli assicurati nonché di contribuire a salvaguardare la funzionalità dei mercati finanziari. Per adempiere il mandato affidatole dalla legge, essa sorveglia gli istituti autorizzati, in particolare banche, borse, commercianti di valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale e assicurazioni. Al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, sono sottoposti a vigilanza anche altri operatori finanziari che esercitano la loro attività a titolo professionale, come i gestori patrimoniali, le società di credito o di leasing.

La FINMA deve inoltre imporre gli obblighi di autorizzazione e i divieti di esercizio dell'attività prescritti dalle leggi sui mercati finanziari. Ciò significa che la FINMA procede nei confronti di persone e imprese che esercitano senza la necessaria autorizzazione.

L'imposizione degli obblighi di autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari non è un compito spettante unicamente alla FINMA: la punizione di coloro che si sono resi responsabili dell'intermediazione finanziaria illegale, rientra nelle competenze delle autorità penali.

4.2 Il modo di procedere della FINMA

Per tutelare la collettività degli investitori, la FINMA adotta molteplici provvedimenti nei confronti di società e persone che operano illecitamente. Tuttavia, la FINMA non può vigilare in maniera sistematica e proattiva sull'intera "zona grigia" che si trova ai margini del settore finanziario autorizzato e sorvegliato. Solo se le viene segnalata un'irregolarità o un'eventuale attività illegale, la FINMA svolge accertamenti e adotta le conseguenti misure coercitive.

Il punto di partenza degli accertamenti per attività di intermediazione finanziaria non autorizzate sono soprattutto reclami e richieste da parte di clienti, ma anche segnalazioni da parte di autorità penali, di autorità estere di vigilanza o di mass media. Spesso all'origine di nuovi accertamenti ci sono anche elementi acquisiti nell'ambito di procedimenti della FINMA stessa.

La FINMA riceve ogni anno varie centinaia di segnalazioni che esamina con la dovuta attenzione. Tuttavia, in ragione delle limitate risorse disponibili a livello di organico, la FINMA è costretta a dare la precedenza alle segnalazioni più circostanziate. Un'elevata priorità è conferita a casi in cui arrivano molte segnalazioni, quando sono coinvolti numerosi investitori o quando gli importi di denaro sono elevati. La FINMA interviene inoltre tempestivamente se qualcuno promuove le proprie attività utilizzando il logo protetto della FINMA o afferma fraudolentemente di disporre di una sua autorizzazione. La FINMA vuole così evitare che agli investitori siano forniti presupposti falsi. La FINMA può dare seguito soltanto a segnalazioni concrete, che lasciano presumere una violazione delle leggi sui mercati finanziari. In linea di principio non considera né approfondisce segnalazioni formulate in modo generico o domande del tipo «L'impresa X è seria?», «Dovrei investire nell'impresa Y?» oppure «L'impresa Z dispone di un'autorizzazione?».

Il modo concreto di procedere della FINMA varia in funzione del singolo caso. In una prima fase si verifica la possibilità di ripristinare una situazione conforme senza l'avvio di un procedimento formale. Ciò si verifica, per esempio, se l'operatore di mercato in questione adegua il proprio modello operativo, i propri contratti o le proprie attività pubblicitarie, si avvale di un revisore abilitato dalla FINMA, si pone volontariamente in liquidazione oppure ottiene la necessaria autorizzazione della FINMA o l'affiliazione a un organismo riconosciuto di autodisciplina.

Il requisito preliminare è che un'impresa o il suo modello operativo e i relativi responsabili mostrino sostanzialmente un certo livello di serietà e che i capitali degli investitori non siano messi a repentaglio. Non devono inoltre sussistere indizi di reati. Sia i responsabili, sia le imprese devono avere un

atteggiamento cooperativo nei confronti della FINMA e reagire con tempestività e onestà. La FINMA prende contatti con le società interessate, talvolta le invita per un colloquio, richiede delle conferme.

Alcune cifre significative rilevate nel 2016 concernenti gli intermediari finanziari non autorizzati: alla FINMA sono pervenute 700 segnalazioni di società che operano presumibilmente in modo non autorizzato. La FINMA ha concluso 298 accertamenti nei confronti di intermediari finanziari non autorizzati. Complessivamente 26 società attive illegalmente sono state liquidate oppure è stata avviata contro di esse la procedura di fallimento.

4.3 I provvedimenti della FINMA

Se sussistono indizi concreti di una grave violazione del diritto dei mercati finanziari e lo stato di legalità non può essere ripristinato altrimenti, la FINMA avvia un procedimento di *enforcement* nei confronti dei rispettivi offerenti e, all'occorrenza, anche delle persone fisiche coinvolte. In tale procedimento la FINMA, disponendo di poteri sovrani, constata la fattispecie e ordina provvedimenti nei confronti delle società e delle persone in questione.

Per constatare la fattispecie, la FINMA può nominare un esperto indipendente quale incaricato dell'inchiesta e ordinare un controllo in loco. Con un'apposita decisione la FINMA fissa i compiti dell'incaricato dell'inchiesta e le sue competenze. Cerca inoltre di assicurare i crediti dei clienti ancora disponibili. Qualora sussista il sospetto che, oltre alla violazione del diritto dei mercati finanziari, siano stati commessi anche crimini o delitti di diritto comune, la FINMA coordina il proprio intervento con le autorità penali cantonali. Talvolta si giunge anche a un intervento congiunto delle autorità in loco.

Una volta accertata la fattispecie rilevante e confermato il sospetto di violazione del diritto dei mercati finanziari, la FINMA emana una decisione finale e ordina le misure necessarie volte al ripristino di una situazione conforme. Nel caso di offerenti che operano senza autorizzazione, spesso si tratta della liquidazione della società. A tale scopo la FINMA nomina un liquidatore e ne sorveglia l'attività. Se la società si trova in uno stato di eccedenza di debiti o di insolvibilità, viene avviata una procedura fallimentare, condotta dalla FINMA stessa oppure da un liquidatore del fallimento esterno.

La FINMA può inoltre vietare alle persone fisiche responsabili di esercitare l'attività non autorizzata o di pubblicizzarla. Può anche vietare loro l'esercizio della professione o confiscare i proventi ottenuti violando il diritto dei mercati finanziari. A scopo di deterrenza, possono anche essere pubblicate alcune parti della decisione finale, segnatamente l'imposizione di divieti di esercizio della professione e di esercizio dell'attività. In caso di esercizio di un'attività non autorizzata, la FINMA

sporge inoltre denuncia al Servizio diritto penale del Dipartimento federale delle finanze.

Se sussiste il sospetto di esercizio di un'attività non autorizzata e il rispettivo offerente non adempie al proprio obbligo d'informazione nei confronti della FINMA, talvolta quest'ultima non è in grado di procedere a ulteriori accertamenti e, all'occorrenza, di disporre e applicare le misure necessarie. Questo accade, per esempio, se l'offerente non è presente fisicamente in Svizzera, ma sussiste un legame con la Svizzera (p. es. indicazione di un falso indirizzo o di numero di telefono in Svizzera nel sito Internet o nei documenti pubblicitari o di altro tipo). In questi casi la FINMA pubblica i nomi delle società o delle persone nella sua lista di allerta (<https://www.finma.ch/it/finma-public/lista-di-allerta/#Order=1>) e nell'"Investor Alerts Portal" dell'Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari IOSCO (https://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal). All'occorrenza la FINMA procede al blocco del sito Internet e dei numeri telefonici svizzeri.

4.4 In che modo la FINMA tutela gli investitori?

La FINMA prende seriamente ed esamina scrupolosamente le segnalazioni di presunte attività non autorizzate. Le segnalazioni degli investitori aiutano la FINMA a rintracciare gli offerenti di servizi finanziari che operano illecitamente e a procedere contro di essi. Tuttavia la FINMA può unicamente dare seguito a segnalazioni concrete, che lasciano presumere una violazione delle leggi sui mercati finanziari. Segnalazioni formulate in modo generico o domande del tipo «L'impresa X è seria?», «Dovrei investire nell'impresa Y?» oppure «L'impresa Z dispone di un'autorizzazione?» non sono sufficientemente circostanziate.

Chi segnala alla FINMA eventuali irregolarità, non può aspettarsi che la FINMA lo informi in merito agli accertamenti e ai procedimenti in atto. Il denunciante non ha qualità di parte e non può dunque far valere i relativi diritti. Per rivendicare i propri interessi, deve ricorrere a un procedimento civile o penale. In linea di principio, la FINMA non rilascia informazioni concernenti i suoi procedimenti; se interpellata, non conferma né smentisce e neppure commenta le indagini. Si riserva tuttavia il diritto di rettificare informazioni false o fuorvianti. La FINMA non è autorizzata a prendere posizione in merito a controversie di diritto civile, essendo queste di competenza dei tribunali civili. La FINMA tiene un elenco aggiornato degli istituti autorizzati. In caso di dubbio, gli investitori possono così sapere consultando il sito Internet della FINMA (<https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/>) quali società o quali persone fisiche dispongono di una sia autorizzazione. Per avere ulteriori informazioni è possibile inviare una richiesta all'indirizzo questions@finma.ch.

5 Le pratiche ingannevoli degli offerenti di servizi finanziari che operano illecitamente

5.1 Un esempio: la vendita di azioni prive di valore

Alla FINMA giungono sempre più frequentemente segnalazioni di vendite, attuate con metodi aggressivi, di azioni prive di valore emesse da presunte aziende *start-up*. I venditori richiedono di norma una cospicua commissione. Il prezzo dell'azione rispetto al valore nominale della stessa è dunque conseguentemente elevato. In molti casi si tratta di società che apparentemente operano in settori particolarmente promettenti come quello delle energie alternative (energia eolica e solare), delle materie prime (miniere d'oro, petrolio, ecc.) o delle tecnologie mediche. Tali azioni prive di valore vengono ampiamente pubblicizzate e commercializzate.

Spesso i potenziali clienti vengono assillati telefonicamente, pesantemente manipolati e spinti all'acquisto. In molti casi, gli operatori telefonici lavorano da call center all'estero. Mediante queste cosiddette "*cold calling*" viene per esempio pubblicizzato un prossimo ingresso in Borsa, che determinerà un rialzo del valore dell'azione. A tale scopo vengono presentati siti Internet allestiti a regola d'arte o costosi opuscoli patinati delle società, che alcuni investitori interpretano erroneamente come un indice di serietà della società. Si tratta invece per lo più di vuoti pacchetti azionari di società che non diventeranno mai operative. Nella maggior parte dei casi il denaro incassato è immediatamente prelevato dalle società che, dopo un certo periodo, sono poste in liquidazione. L'esperienza ha dimostrato che ne consegue una perdita totale per gli investitori. Chi regge segretamente i fili di tale raggio agisce di norma tramite un prestanome, motivo per cui è difficile chiamarlo in causa dal punto di vista del diritto prudenziale e penale.

Di fronte a questi casi la FINMA ha spesso le mani legate: né la vendita di azioni proprie né la semplice contrattazione di acquisto di azioni necessitano dell'autorizzazione della FINMA. Pertanto, dal punto di vista prudenziale, tali pratiche non sono vietate. La FINMA può però intervenire in due casi: innanzitutto, se le azioni vengono vendute a titolo professionale tramite terzi sul mercato primario, poiché può trattarsi di una ditta di emissione che per esercitare la propria attività necessita di un'autorizzazione. Secondariamente, se lo scopo della società sono i puri investimenti finanziari, essa può a tutti gli effetti essere qualificata come una società d'investimento soggetta all'obbligo di autorizzazione.

Per le regioni sopraesposte si raccomanda a chi intende acquistare azioni di aziende *start-up* sconosciute di informarsi accuratamente sulla società in questione. Un primo riscontro lo si ottiene consultando il registro di commercio. La modifica frequente del nome della società e della sede oppure nu-

merosi aumenti di capitale mediante azioni con un valore nominale assai modesto (le cosiddette “*penny stock*”), possono essere campanelli d’allarme. È inoltre opportuno verificare i dati di esercizio dell’impresa e appurare se il corso dei titoli corrisponde a un valore reale.

Non di rado le azioni quotate sono state vendute nel cosiddetto mercato fuori borsa. Queste quotazioni fuori borsa nel sistema borsistico tedesco non significano però che l’azione è sottoposta alla sorveglianza della borsa. I prezzi di queste azioni possono variare in maniera estremamente rapida e marcata, soprattutto se si tratta di *penny stock* con un valore nominale dell’ordine di pochi centesimi. Spesso dopo un crollo del corso dei cambi, tali azioni non possono più essere rivendute.

Anche se il titolo offerto possiede un numero di valore, la sicurezza è scarsa. Il valore è un numero di riconoscimento inequivocabile che in Svizzera viene attribuito dalla SIX Financial Information per identificare i titoli e gli strumenti finanziari. Tuttavia, il valore attesta solo l’esistenza del titolo corrispondente, ma non garantisce la serietà o la consistenza del valore di un prodotto. Anche un fondo d’investimento domiciliato alle Isole Cayman o ad Antigua e non autorizzato in Svizzera può essere dotato di un numero di valore svizzero, ma ciò non garantisce che le corrispondenti quote di fondi possano poi essere rivendute.

5.2 Altre pratiche ingannevoli

Il ventaglio delle pratiche ingannevoli è ampio e viene continuamente perfezionato e adeguato ai nuovi standard tecnologici. I più recenti casi della FINMA riguardano società con una presunta attività commerciale all’estero, per esempio giacimenti minerari, miniere d’oro, piantagioni di alberi in Sudafrica oppure parchi eolici in Romania e Polonia. Diventa così estremamente difficile per gli investitori accertare se le azioni hanno un controvalore reale e se dietro ai titoli della società vi siano delle attività commerciali concrete. Lo stesso vale per il settore delle cosiddette criptovalute o monete virtuali, la cui vendita dalla Svizzera è sempre più diffusa.

Vengono offerti anche oro o platino oppure titoli su questi metalli preziosi. Tuttavia, una volta conclusa la compravendita, i metalli preziosi, che agli occhi di molti investitori sono ancora sinonimo di sicurezza, non vengono consegnati. Oppure viene offerta la possibilità di risanamenti privati dei debiti, per i quali però è preventivamente richiesto il versamento di un cospicuo importo a titolo di acconto. Cosicché, in seguito, i crediti destinati all’estinzione dei debiti non vengono mai erogati.

In tutti questi casi vale la stessa regola: in caso di dubbio è meglio stare alla larga da questi affari e offerte.

6 Ulteriori attività soggette all'obbligo di autorizzazione

6.1 Gestori patrimoniali esterni

I gestori patrimoniali svolgono una funzione utile e fondamentale nell'intermediazione finanziaria, tuttavia neanche questo ambito è scevro di pericoli per gli investitori. Dalle lamentele pervenute alla FINMA emerge che, mediante una procura bancaria, alcuni gestori patrimoniali dispongono del patrimonio dei loro clienti, non agendo però nell'interesse dell'investitore.

È importante sapere che, anche se un gestore patrimoniale esterno è direttamente sottoposto alla FINMA (i cosiddetti IFDS), la sua attività come gestore patrimoniale non viene sorvegliata dall'Autorità di vigilanza in maniera costante e in base a rigidi criteri (vigilanza prudenziale). La FINMA non dispone di una base legale per vigilare prudenzialmente sui gestori patrimoniali esterni. Il controllo sui gestori patrimoniali esterni direttamente sottoposti alla FINMA si limita unicamente al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro.

La strategia d'investimento e la questione della diversificazione dei rischi devono essere definite dagli investitori stessi. In questo frangente, un po' di buon senso e un po' di diffidenza possono aiutare: l'investitore dovrebbe monitorare l'attività d'investimento del gestore patrimoniale e chiedersi, in particolare, se gli investimenti sono compatibili con il suo profilo di rischio e se sono sufficientemente diversificati. Assume inoltre un'importanza fondamentale il fatto che il gestore patrimoniale eviti i conflitti d'interesse.

La vigilanza da parte della FINMA non è in grado di ostacolare l'attività fraudolenta di un gestore patrimoniale. Vale dunque sempre il principio: "fidarsi è bene, ma controllare è meglio". Ogni cliente dovrebbe per esempio farsi recapitare i propri estratti bancari direttamente dalla banca e non dal gestore patrimoniale. In questo modo il cliente può esercitare un controllo e, in caso di incongruenze, contattare direttamente la banca.

6.2 Commercio di divise online

Dal 2008 tutti i commercianti di divise con sede in Svizzera devono essere in possesso di un'autorizzazione bancaria per l'esercizio della loro attività. Tutti i commercianti hanno avuto più di un anno di tempo per sospendere la propria attività commerciale oppure per inoltrare alla FINMA una domanda di autorizzazione. Poiché la procedura per il rilascio di un'autorizzazione bancaria è piuttosto lunga, la maggioranza dei commercianti di divise operanti in Svizzera ha cessato completamente la propria attività. È tuttavia aumentato il numero di lamentele di clienti inoltrate alla FINMA concernenti commercianti esteri di divise che offrono i loro servizi online me-

dianete una piattaforma elettronica. Spesso tali società forniscono un indirizzo di contatto in Svizzera e utilizzano conti bancari svizzeri per le loro attività commerciali.

Dal punto di vista della FINMA, un tale modello operativo è considerato di fatto come una succursale di una società estera, tenuta a far autorizzare la propria attività dalla FINMA. La FINMA interviene se riceve segnalazioni concernenti un'attività illegale di commercio di divise. Se però la società finge una presenza in Svizzera unicamente per godere della buona reputazione della piazza finanziaria elvetica, la FINMA non può procedere direttamente nei suoi confronti. A quel punto le rimane solo la possibilità di bloccare i numeri di telefono e di fax e il sito Internet della società. In casi come questo, la FINMA inserisce nella sua lista di allerta la società di negoziazione di divise che opera in modo illegale.

6.3 Piattaforme di *crowdfunding*

La FINMA constata che vi sono sempre più persone che necessitano di fondi e investitori che cercano alternative alla realtà delle banche autorizzate. Le cosiddette piattaforme di *crowdfunding* in Internet costituiscono una rete d'intermediazione privata tra le persone che necessitano di fondi e gli investitori: le prime indicano sulla piattaforma il progetto a cui i fondi sono destinati e l'importo desiderato (nonché l'ammontare degli interessi che sono disposti a corrispondere). Chi intende investire alle condizioni esposte, può presentare un'offerta tramite la stessa piattaforma.

Poiché il ventaglio delle strutture delle piattaforme di *crowdfunding* è assai diversificato, non si può stabilire in modo generale se tali piattaforme siano o meno soggette all'obbligo di autorizzazione. La FINMA deve esaminare singolarmente ogni modello operativo. Se il denaro procacciato tramite una piattaforma non viene gestito a livello centrale tramite i conti del gestore della piattaforma (*pooling*), bensì effettivamente solo veicolato, in linea di principio il gestore della piattaforma non è assoggettato all'obbligo di autorizzazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Devono prestare attenzione coloro che accettano denaro per il tramite di una piattaforma di *crowdfunding* (p.es. i mutuatari) senza osservare i requisiti sanciti dall'ordinanza sulle banche (OBCR), poiché tale attività può implicare l'obbligo di autorizzazione da parte della FINMA (cfr. in particolare l'art. 5 cpv. 3 lett. c e l'art. 6 OBCR). Il 1° agosto 2017 è entrata in vigore la versione riveduta dell'Ordinanza sulle banche, che introduce agevolazioni anche a favore del *crowdfunding*. Il termine per inoltrare gli averi depositati è stato ridefinito a 60 giorni (prima erano al massimo 7 giorni lavorativi). Inoltre, se sono soddisfatte determinate condizioni, le imprese possono accettare depositi fino a un importo di un milione di franchi indipendentemente dal numero dei depositanti e senza soggiacere all'obbligo di autorizzazione (cfr. anche di seguito, n. 6.4).

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che agiscono a proprio rischio e pericolo. Essi trasferiscono somme di denaro in base al diritto privato, la cui remunerazione e il cui rimborso dipendono dalla situazione finanziaria della persona che riceve i loro fondi. Gli investitori devono, per questa ragione, informarsi accuratamente sui propri partner contrattuali. Vale sempre il principio generale: il livello del rischio aumenta in misura proporzionale all'utile prospettato.

6.4 Monete virtuali (p. es. *bitcoin*)

È sempre più diffuso l'acquisto di beni su Internet. A questo commercio si aggiunge ora anche il flusso di denaro virtuale. Da diverso tempo tali flussi di denaro non scorrono più esclusivamente attraverso i canali convenzionali (emittenti di carte di credito, fornitori specializzati di servizi di pagamento come Paypal ecc.). Di recente hanno visto la luce anche le cosiddette monete virtuali, create su iniziativa di privati, come il *bitcoin*. Il commercio con i *bitcoin* funziona a livello decentrale e indipendentemente da istituzioni statali e banche. I *bitcoin* possono essere scambiati su apposite borse contro monete reali come euro o dollari.

I *bitcoin* hanno la peculiarità che un'identificazione dei partner commerciali è possibile solo mediante provvedimenti tecnici a sé stanti. In ragione di tale anonimato i *bitcoin* svolgono dunque un ruolo fondamentale per le attività dell'economia sommersa. I pagamenti effettuati mediante i *bitcoin* non possono essere revocati: il denaro erroneamente versato non può essere riaccreditato per il tramite di un'istanza centrale. Inoltre, se l'utente non conosce il proprio partner commerciale o se quest'ultimo non può essere identificato, in caso di problemi, non è possibile contattare o citare in giudizio il venditore di tali unità monetarie virtuali. Per di più, il corso delle monete virtuali subisce forti oscillazioni. Per le ragioni sopraesposte si può quindi affermare che, complessivamente, nel commercio con monete virtuali da parte di commercianti non autorizzati i rischi di truffa, perdita e riciclaggio di denaro sono assai elevati.

Il diritto in materia di vigilanza non prevede concrete disposizioni concernenti i *bitcoin* o altre monete virtuali. Tuttavia, a seconda del modello operativo, il commercio con i *bitcoin* (o con un'altra moneta virtuale) può essere soggetto a un obbligo di autorizzazione. Per esempio, se vengono accettati depositi da più di 20 persone si tratta, in linea di principio, di un'attività a carattere professionale e come tale necessita di un'autorizzazione quale banca. Tuttavia, dal 1° agosto 2017, non è considerata attività professionale l'accettazione di depositi fino a un importo massimo di un milione di franchi, purché prima di effettuare il deposito i depositanti siano stati informati che l'impresa non soggiace alla vigilanza della FINMA e i depositi non sono inclusi nella garanzia dei depositi. È possibile investire in depositi e corrispondere interessi

su di essi solo se l'impresa opera prevalentemente nel settore industriale o commerciale. Secondo le nuove disposizioni l'autorizzazione come banca non è altresì necessaria se i depositi vengono inoltrati o restituiti entro 60 giorni. Prima del 1° agosto 2017 il termine concesso era di soli sette giorni. Le imprese con modelli operativi che comprendono l'acquisto e la vendita a titolo professionale di *bitcoin* o altre monete virtuali contro mezzi di pagamento legali sono pertanto assoggettate alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Tali imprese devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto dalla FINMA (OAD) oppure richiedere alla FINMA un'autorizzazione come IFDS.

Negli ultimi tempi la FINMA ha maggiormente sorvegliato le imprese che offrono agli investitori l'acquisto di una (propria) moneta virtuale prospettando loro ingenti guadagni così come avvenuto per i *bitcoin*. Spesso queste monete virtuali sono inserite in un cosiddetto sistema di marketing piramidale: se in tale sistema l'investitore A acquisisce i nuovi investitori B e C, riceverà le rispettive commissioni. Se, a loro volta, gli investitori B e C acquisiscono altri investitori, oltre agli investitori B e C, anche l'investitore A beneficerà di questo sistema piramidale. Di norma, tuttavia, il funzionamento preciso di questo modello operativo non è ricostruibile. A differenza dei *bitcoin*, ad esempio, spesso le monete virtuali offerte non sono amministrate a livello decentralizzato. Se le imprese assumono obblighi di rimborso a titolo professionale (condizionati) nei confronti degli investitori necessitano di un'autorizzazione da parte della FINMA ai sensi della legge sulle banche. Non è neppure da escludere un assoggettamento dell'attività alla LRD. La FINMA raccomanda di valutare attentamente un investimento in monete virtuali e di effettuarlo soltanto se il modello operativo dell'offerente è realmente comprensibile e ricostruibile. È possibile che gli impostori intendano sfruttare l'"Hype" suscitato dalle monete virtuali.